



# COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA  
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA nr. 13 del 29/06/2016

## "CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO"

### IL SINDACO

**VISTO** il 5° comma dell'art. 12 della Legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all' A.S.P. la localizzazione dei materiali contenenti amianto presenti all'interno di strutture e/o nei suoli;

**VISTO** l'art. 10 della citata legge 257/92, che prevede al 1° comma l'adozione da parte delle regioni di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lettera L), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, e che, in conformità al comma 1° dell'art. 12 della suddetta legge, le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici, avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;

**VISTO** l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 08/08/94 "Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall' amianto", che indica le procedure del censimento, mentre al comma 2 dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d'utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e che al comma 3°, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;

**VISTO** il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n.257;

**DATO ATTO** che il 5° comma dell'art. 12 della Legge n. 257/1992 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle A.S.L. la presenza di amianto fioccolato o in matrice friabile presenti negli edifici;

**CONSIDERATO** che il censimento dei siti con presenza di amianto è indispensabile affinché, in conformità al 1° comma dell'art. 12 della Legge n. 257/1992, le A.S.L. effettuino analisi del rivestimento degli edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali e degli Uffici Tecnici degli Enti Locali;

**VISTO** l'art. 12 del D.P.R. 08/08/1994 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" che indica gli elementi informativi minimi per gli

edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti;

**CONSIDERATO** che la parte quarta del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

**RITENUTO** necessario provvedere al censimento di tutti gli immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;

**CONSIDERATO** che il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti (comma 2 art. 12 del D.P.R. 08/08/1994);

**CONSIDERATO**, altresì, che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile, vanno bonificati nelle forme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;

**VISTA** la L.R. n° 10 del 29/04/2014 " Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto"

**ATTESO** che l'art. 5 comma 3 della suddetta L.R. n.10/2014 prevede che tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a darne comunicazione all' A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.

**RILEVATO** che ai sensi dell'art. 3, comma 1 della citata L.R. n.10/2014 l'Ente locale è parte attiva, insieme ai singoli rami di Amministrazione Regionale, dell'A.R.P.A., delle Aziende del Servizio sanitario regionale, coordinandosi con l'Ufficio Amianto con sede al Dipartimento Regionale della Protezione Civile;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** il Decreto del Ministeriale 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione);

**CONSIDERATO**, altresì, che si ritiene necessario e urgente, il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell' amianto nel territorio comunale, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica e che nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

E' fatto obbligo a tutti i soggetti pubblici e privati proprietari e/o amministratori di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali nei quali vi è la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, di provvedere, entro il termine perentorio di giorni **60 (sessanta)** dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, a:

- effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo dell'apposito modello fornito dal Comune e disponibile presso l'Ufficio Tecnico di questo Ente, Area V° o scaricabile all'indirizzo internet del Comune di Francavilla di Sicilia. Tale scheda, debitamente compilata dal proprietario, dall'amministratore o dal legale rappresentante dell'immobile o dei locali, con la valutazione del rischio, corredata di certificato di analisi e monitoraggio ambientale, va trasmessa, in originale o copia conforme, al Comune entro il termine anzidetto;

- provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dai D.M. 06/06/1994, e precisamente:

a. redigere una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo di competenza;

b. fornire le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi, compreso il nome della figura designata con compiti di controllo dei materiali contenenti amianto di cui al paragrafo 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- 1) integro non suscettibile di danneggiamento (non è necessario un intervento di bonifica);
- 2) integro suscettibile di danneggiamento (dovrà essere attuato un intervento di bonifica entro il termine perentorio di anni due dalla data di esecuzione della valutazione del rischio amianto);
- 3) danneggiato: in tale caso la procedura di bonifica, mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, andrà attuata immediatamente, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Piano di Lavoro da parte dell'A. S.P. territorialmente competente.

#### **AVVERTE**

che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche:

- coloro che sono stati già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto, mediante Ordinanze o Diffide o Segnalazioni;
- coloro che, a seguito di precedente provvedimento, avessero effettuato la valutazione del rischio amianto in data non antecedente all'1/01/2012, potranno trasmettere la scheda di censimento, debitamente compilata, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o, in alternativa, indicazione di data e protocollo di acquisizione all'Ente);
- chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune, può presentare segnalazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **AVVERTE INOLTRE**

che, per l'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,20 ad € 5.164,57, ai sensi della Legge n. 257/1992, art. 15, comma 4; l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente, inoltre, sarà perseguita a norma di legge, ai sensi dell'art. 347 c.p. p ..

#### **DISPONE**

- Il Dirigente dell'Area V° è incaricato di curare ogni conseguente e/o consequenziale adempimento.
- Il Responsabile dell'Ufficio Comunicazione del Comune è incaricato di provvedere alla


pubblicazione sull'home page del comune e di dare comunicazione della presente ordinanza a tutti i media locali,

- La Polizia Municipale è incaricata di fare osservare la presente ordinanza e delle sanzioni conseguenti all'inadempienza.
- Che la presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa dovrà, inoltre, essere affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici e trasmessa per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, al Prefetto di Messina all' A.S.P. di Taormina - Dipartimento di Prevenzione, all'A.R.P.A. Sicilia, all'Ufficio Amianto del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, , alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza Tenenza di Taormina, al distaccamento dei Vigili del Fuoco ed al distaccamento del Corpo Forestale Regionale, alla Polizia Municipale.

### INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Messina entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio o, entro 60 (sessanta) giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

I destinatari del provvedimento possono altresì, in caso di gravità ed urgenza, proporre ai sensi dell'art. 21 comma 8 della Legge 06/12/1971 n. 1034, separata istanza al Presidente del T.A.R. per chiedere la disposizione di misure cautelari provvisorie.



IL SINDACO  
(Dr. Pasquale Monea)

**AMIANTO: COME RICONOSCILO.**

**PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO:**

- FACCIATE/COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
- CASSETTE PER FIORI IN CEMENTO-AMIANTO
- LASTRE DI COPERTURE PER TETTI, ECC.
- CONDUTTURE/TUBAZIONI IN CEMENTO-AMIANTO
- PANNELLI COMPRESSI CONTENENTI AMIANTO
- PAVIMENTI CONTENENTI AMIANTO
- RIVESTIMENTI IN AMIANTO SPRUZZATO
- ISOLAMENTI PER CALDAIE
- MALTA PER LA COIBENTAZIONE DI TUBI
- CUSCINI DI AMIANTO
- STUOIE ISOLANTI DI AMIANTO
- TESSUTI IGNIFUGHI DI AMIANTO

**ALLA STRUTTURA TERRITORIALE**

**AREA DI MESSINA**

Via La Farina, s. 105 - 98100  
Fax 090 3653441 - PEC [arpat@arpat.sicilia.it](mailto:arpat@arpat.sicilia.it)

AL COMUNE

**SCHEDA DI AUTONOTIFICA CIRCA L'EVENTUALE PRESENZA DI AMIANTO**

Al sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. 29 aprile 2014, n. 10

**1. Anagrafica del sito**

Nome del sito .....  
Proprietà di .....  
Indirizzo .....  
Comune .....  
Provincia .....

**2. Tipo di edificio**

- a) Scuole di ogni ordine e grado
- b) Ospedali e case di cura
- c) Uffici della pubblica amministrazione
- d) Impianti sportivi
- e) Grande distribuzione commerciale
- f) Istituti penitenziari
- g) Cinema, teatri, sale convegni
- h) Biblioteche
- i) Luoghi di culto
- j) Edifici residenziali
- k) Edifici agricoli e loro pertinenze
- l) Edifici industriali e loro pertinenze

Il funzionario per la compilazione: la comunicazione deve essere inviata alla Struttura Territoriale ARPA (ST) competente per territorio; si riportano di seguito i recapiti FAX e PEC delle Strutture:  
ST di AGRIGENTO: Via Ciriopì, 46 - 92100 - FAX 0922.20429 - PEC [arpat@arpat.sicilia.it](mailto:arpat@arpat.sicilia.it);  
ST di CALTANISSETTA: Viale della Regione, 64 - 93100 - FAX 0934.599134 - PEC [arpat@arpat.sicilia.it](mailto:arpat@arpat.sicilia.it);  
ST di CATANIA: Via Carlo Antonicelli, 35 - 95100 - FAX 095.316789 - PEC [arpat@arpat.sicilia.it](mailto:arpat@arpat.sicilia.it);  
ST di ENNA: Via Messina, 105 - 94100 - FAX 0935.566853 - PEC [arpat@arpat.sicilia.it](mailto:arpat@arpat.sicilia.it);  
ST di MESSINA: Via La Farina, s. 105 - 98100 - FAX 090.3653441 - PEC [arpat@arpat.sicilia.it](mailto:arpat@arpat.sicilia.it);  
ST di PALERMO: Via Nisiroli, 4 - 90100 - FAX 091.7033345 - PEC [arpat@arpat.sicilia.it](mailto:arpat@arpat.sicilia.it);  
ST di RAGUSA: Viale Sicilia, 7 - 97100 - FAX 0932.234722 - PEC [arpat@arpat.sicilia.it](mailto:arpat@arpat.sicilia.it);  
ST di SIRACUSA: Via Bufardesti, 22 - 96100 - FAX 0931.754344 - PEC [arpat@arpat.sicilia.it](mailto:arpat@arpat.sicilia.it);  
ST di TRAPANI: Viale della Provincia - Casa Sana - Erice - 91015 - FAX 0923.472560 - PEC [arpat@arpat.sicilia.it](mailto:arpat@arpat.sicilia.it).

3. Anno di costruzione edificio	
4. Tipologia dei materiali contenenti amianto	
5. Estensione del materiale in opera espressa in m2	
6. Consistenza	
<input type="checkbox"/> Materiale compatto <input type="checkbox"/> Materiale friabile	
7. Quantità presunta (solo per materiale friabile)	
8. Presenza di confinamento	
9. Destinazione d'uso	
<input type="checkbox"/> Pubblica <input type="checkbox"/> Privata	
10. Accessibilità	
11. Interventi di bonifica effettuati (confinamento, sovracopertura, rimozione parziale)	
12. Valutazione del rischio (esistenza di un programma di controllo dei materiali)	
13. Altro	

Data ..... firma .....